



Città di Vigevano
Provincia di Pavia



Regione Lombardia

Settore Politiche Sociali, Risorse Umane, Programmazione e Partecipate
Servizio Programmazione e Piano Zona
AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA - Ufficio di Piano

Approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale della Lomellina in data 29/10/2018

AVVISO PUBBLICO
PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO
DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN
LOCAZIONE – ANNO 2018
(DGR N. XI/606 DEL 01/10/2018)

ART. 1 - FINALITA'

Regione Lombardia con D.G.R. n. 606 del 01/10/2018 ha approvato le "Linee guida per interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione per il triennio 2018-2020".

L'iniziativa promossa da Regione Lombardia a favore di famiglie, ha come obiettivo il contrasto all'emergenza abitativa finalizzata al mantenimento dell'abitazione in locazione, attraverso interventi diversi.

L'importo totale a disposizione del Distretto per l'annualità 2018 ammonta ad € 68.136,00.

L'Assemblea dei Sindaci in data 29/10/2018 ha approvato il presente bando che prevede l'attivazione delle misure 2 – 3 – 4.

ART. 2 - MISURE ATTIVABILI

L'Ambito Distrettuale della Lomellina intende attivare le seguenti misure:

MISURA 2: Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano un sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6

Tale misura prevede l'erogazione di un contributo al proprietario, a condizione che si impegni a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla data della domanda di contributo, e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi.

Requisiti dei nuclei familiari beneficiari:

- a) residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- b) non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- c) non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
- d) ISEE max fino a € 15.000,00;
- e) morosità incolpevole accertata in fase iniziale (fino a € 3.000,00). Non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali.

Si precisa che i destinatari della misura possono essere identificati anche tra i cittadini che in passato hanno ricevuto specifici contributi sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alla d.g.r. n. 5450/2016 e d.g.r. n. 6465/2017.

Massimali di contributo:

- Fino a € 1.500,00 ad alloggio/contratto;
- Fino a € 2.500,00 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il canone in "concordato" o a rinegoziare a canone più basso.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'inquilino deve sottoscrivere un ACCORDO con cui si impegna a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare eventuale la morosità pregressa non coperta dal contributo. L'accordo è sottoscritto da inquilino, proprietario e un rappresentante del Comune.

I contributi saranno erogati direttamente ai proprietari a seguito di sottoscrizione dell'accordo da parte di tutti gli interessati. Non è possibile erogare il contributo all'inquilino.

Per morosità incolpevole deve intendersi la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- mobilità;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria, che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- separazione o divorzio già avvenuto o in corso di giudizio, con conseguente decrescimento del reddito familiare;
- uscita dal nucleo familiare di un soggetto che contribuiva al reddito familiare;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche - assistenziali.
- accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
- accrescimento del nucleo familiare per l'ingresso di uno o più componenti privi di reddito ma legati da vincolo parentale con un componente del nucleo familiare originario;

- cessazione di erogazione di contributi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo familiare che conseguentemente ne determini la riduzione del reddito complessivo;

Tali condizioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo.

La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce la morosità.

MISURA 3: Sostenere temporaneamente nuclei familiari che hanno l'alloggio di proprietà "all'asta", a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali

Tale misura prevede l'erogazione di un contributo a favore del nucleo familiare per individuare un alloggio in locazione, per soddisfare le esigenze abitative.

Il contributo è volto a coprire le spese per la caparra e le prime mensilità di canone. Non sono ammesse le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali. Non è ammesso l'utilizzo del contributo per sanare il mutuo o per sanare le spese condominiali dell'alloggio all'asta.

Requisiti dei nuclei familiari beneficiari:

- a) residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- b) ISEE max fino a € 26.000,00;
- c) avere acceso un mutuo per la prima a casa, che è ancora in essere;

Massimali di contributo:

- Fino a € 5.000 ad alloggio/contratto;

MISURA 4 – Sostenere nuclei familiari, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della l.r. 16/2016, art.1 comma.6) il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro/di vecchiaia/di anzianità, in grave disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo (laddove la spesa per il canone sia superiore al 30%). Il contributo è destinato a inquilini non morosi solo il per pagamento di canoni futuri. In caso di morosità si può ricorrere alla Misura 2.

Tale misura prevede l'erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranches), a scomputo dei canoni di locazione futuri, a fronte di un impegno a non aumentare il canone per 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse condizioni, se in scadenza.

Requisiti dei nuclei familiari beneficiari:

- a) residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- b) non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- c) non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
- d) ISEE max fino a € 15.000,00;
- e) sono esclusi dal beneficio i soggetti titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita.

Si precisa che i destinatari della misura possono essere identificati anche tra i cittadini che in passato hanno ricevuto specifici contributi sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alla d.g.r. n. 5450/2016 e d.g.r. n. 6465/2017.

Massimali di contributo:

- Fino a € 1.500 a alloggio/contratto

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente Bando e la modulistica sono reperibili sul sito internet di tutti i Comuni dell'Ambito Distrettuale della Lomellina.

La domanda dovrà essere presentata presso i Servizi Sociali del proprio Comune di residenza a decorrere dal 01/12/2018.

L'accesso alle misure sarà concesso alle persone in possesso dei requisiti previsti nel presente bando, in ordine di presentazione della domanda (data di protocollazione). Per le domande presentate lo stesso giorno la priorità sarà definita in base all'ISEE più basso fino ad esaurimento del budget assegnato al Comune (presentazione "a sportello").

Art. 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

E' motivo di esclusione la presentazione di domanda incompleta o priva della documentazione richiesta che non viene regolarizzata entro i termini assegnati dall'Ufficio di Piano;

ART. 5 - CONTROLLI

L'Ufficio di Piano svolgerà i controlli previsti dalla normativa vigente al fine di verificare la veridicità delle informazioni dichiarate dal beneficiario. In caso di verifica di condizioni diverse rispetto a quelle dichiarate, si procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate. In caso di dichiarazioni mendaci che comportino una responsabilità del dichiarante sarà informata l'Autorità Giudiziaria.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. Dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Vigevano in qualità di titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione del presente contributo e per le successive attività di controllo.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il comune di Vigevano anche con l'utilizzo di Procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di contributo, nonché agli adempimenti conseguenti.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'unione europea.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l'aggiornamento, se incompleti o erranei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:

Al comune di Vigevano, in qualità di titolare, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, Corso Vittorio Emanuele Secondo, 25 – 27029 - Vigevano (PV) Oppure - al responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer – dpo) al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.vigevano.pv.it

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'autorità di controllo italiana – garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Lorena Corio *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.